



CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO E LI FOGGI"
Ugento (LE)

MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (MOG)

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Parte Speciale "A" **Reati contro la Pubblica Amministrazione**

Il Presente elaborato e tutti gli allegati si intendono integrati con il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024.

Redatto dal Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza Dott. Giancarlo Mazzeo

Adottato in data 04/06/2022 con deliberazione Commissariale n. 181 del 04/06/2022

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" in data 14/06/2022

Il Direttore Area Amm. va: firmato Dott. Giancarlo Mazzeo

Il Direttore Generale: firmato Dott. Vito Caputo

Il Commissario: firmato Dott. Alfredo Borzillo

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Reati contro la P.A.....	5
3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.....	14
4. Le aree ed i processi a rischio.....	17
5. Protocolli generali.....	17
5.1. Premessa.....	17
5.2. Protocolli generali.....	17
6. Protocolli specifici in relazione ai singoli reati.....	18
6.1 Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi, lavori.....	18
6.2. Richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla P.A.....	18
6.3 Gestione dei rapporti con l'autorità di vigilanza sui contratti e l'osservatorio regionale degli appalti.....	19
6.4 Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni.....	19
6.5 Selezione del personale.....	20
6.6 Pagamenti in ingresso ed in uscita nei confronti di autorità pubbliche.....	20
6.7 Gestione della cassa.....	20
6.8 Gestione dei doni, omaggi e liberalità.....	21
6.9 Gestione del front office con il pubblico, ufficio catasto, ufficio polizia idraulica e rapporti con il contribuente.....	21

1. Premessa

Gli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 disciplinano una serie di reati previsti dal codice penale, accomunati dall'identità del bene giuridico tutelato, individuabile nel buon andamento e nell'imparzialità della Pubblica Amministrazione. Come anticipato nel paragrafo 1 della parte generale del Modello Organizzativo, l'emergenza sanitaria da Covid-19 potrebbe essere l'occasione per commettere una serie di reati presupposto indicati nel D. Lgs. n. 231/2001, tra i quali – giustappunto – gli artt. 24 e 25. Sotto un primo profilo, si consideri che l'indebolimento del tessuto economico derivante da questa situazione emergenziale e, in particolare, dall'imposizione di misure restrittive per il contenimento del virus Covid-19 potrebbe favorire il compimento di atti illeciti contro la Pubblica Amministrazione finalizzati all'indebito ottenimento e utilizzo di finanziamenti con garanzia pubblica o ancora al conseguimento di ammortizzatori sociali o ancora, e più genericamente, al perseguimento di una qualsivoglia sovvenzione pubblica. Pertanto, l'ente attraverso la produzione di documenti contenenti informazioni incomplete o false al solo scopo di beneficiare di erogazioni pubbliche che, in realtà, non gli spetterebbero potrebbe incorrere in uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione contenuti negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 ed essere condannato alle pene previste. Sotto un altro profilo, invece, si tenga in considerazione che la responsabilità di un ente può configurarsi non solo a titolo di dolo generico, ma anche a titolo di colpa e nella forma del tentativo. Di conseguenza, nel caso in cui eventuali dichiarazioni rese per accedere a sovvenzioni previste dalla normativa "Coronavirus" contenessero erroneamente delle informazioni non veritiere o non complete, l'ente potrebbe comunque rispondere, non solo della responsabilità penale per falsa dichiarazione o autocertificazione, ma anche della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Sotto quest'ultimo aspetto, dunque, è importante che vengano potenziati i sistemi di controllo incrociato da parte dell'ODV sui flussi informativi provenienti dai soggetti incaricati di predisporre le domande e la documentazione per l'accesso alle erogazioni pubbliche, affinché la veridicità delle dichiarazioni e delle certificazioni allegate alle domande presentate dall'ente sia garantita da controlli analitici *ex ante*, onde evitare possibili responsabilità connesse alla loro indebita richiesta o fruizione. Tutto ciò premesso, con riferimento alla ordinaria attività del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi si possono identificare i rapporti con lo Stato (anche estero), la Regione, la Provincia, il Comune, i Ministeri e gli Enti Pubblici non economici (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, organi di vigilanza). Di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie delittuose previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. L'obiettivo di questa analisi è quello di effettuare una valutazione del rischio di commissione dei reati qui di seguito indicati e fornire regole di condotta dirette a prevenire la loro commissione. Preliminarmente, occorre illustrare le nozioni di "Pubblico Ufficiale" e di "Incaricato di Pubblico Servizio". L'art. 357 c.p. definisce "pubblici ufficiali" coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, precisando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Il Codice penale prevede tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa. Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della PA (e cioè la differenza dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti

tre poteri:

- il potere di formare e manifestare la volontà della PA (ad es.: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- il potere autoritativo che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici. Tale potere autoritativo, comporta l'esercizio di potestà attraverso il quale si esplica il rapporto di supremazia della PA nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – ecc.);
- il potere certificativo vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai), e contemporaneamente attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 358 c.p. definisce *“incaricati di un pubblico servizio”* coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, tale dovendosi intendere *“un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*:

- “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio;
- per “pubblico Servizio” si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Il pubblico servizio, pertanto, al pari della pubblica funzione è un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, che però non presenta i poteri tipici della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc..

Va inoltre considerato che l'art. 322 bis c.p. disciplina i reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri; un funzionario o un agente delle Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti.

L'art. 322 bis c.p. sanziona altresì tutti coloro che compiano le attività corruttive previste agli articoli 319 quater comma 2, 321, 322 comma 1 e 2 del codice penale. Inoltre, l'art. 322 bis c.p. sanziona anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità a *“persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali”*.

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali – mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica – con la P.A. di appartenenza;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni o per non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; oppure garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori;

- al pubblico ufficiale e o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate all'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio potrebbe consistere, a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali od omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

2. Reati contro la P.A.

Peculato (Art. 314 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

Il peculato è un “reato proprio” per cui può essere commesso, come stabilisce chiaramente l'incipit dell'art. 314 c.p., da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Ai fini della configurazione del reato, per pubblico ufficiale deve intendersi sia colui che tramite la sua attività concorre a formare quella della P.A., sia colui che è chiamato a svolgere attività aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali (ovvero colui che partecipa al procedimento amministrativo, con funzioni, propedeutiche o accessorie, aventi effetti “certificativi, valutativi o autoritativi”), poiché, anche in tal caso, attraverso l'attività stessa, si verifica una partecipazione alla formazione della volontà dell'amministrazione pubblica. Secondo una parte della dottrina, il peculato è un reato di natura plurioffensiva, poiché configura da un lato un abuso della situazione giuridica di cui il soggetto agente è titolare, e, dall'altro, un delitto contro il patrimonio pubblico. Secondo un altro orientamento, invece, il bene giuridico tutelato coincide con quello collettivo del buon andamento, dell'imparzialità e dell'efficienza dell'attività della Pubblica amministrazione, leso dalle condotte illecite perpetrate dai suoi stessi organi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Il peculato mediante profitto dell'errore altrui si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, giovandosi dell'errore altrui, ricevono o ritengono indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La condotta criminosa consiste, alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un quid offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente). Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)

“Chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La fattispecie si concretizza allorché vi sia una mutazione della destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che devono invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata. La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della società, sia quando la società fa da tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle comunità europee per l'assunzione e formazione di personale ad altri scopi, quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc..

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)

(Comma 1 così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019).

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La fattispecie si realizza quando l'ente – tramite chiunque, quindi anche soggetti esterni – consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione d'informazioni dovute. La presente fattispecie delittuosa è da ritenersi speciale rispetto a quella più generale di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis c.p. e si applicherà tutte le volte in cui vengano impiegati gli strumenti ingannevoli previsti dalla norma. Il reato in esame è altresì fattispecie speciale rispetto a quello di cui all'art. 640, comma 2 n.1 c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato) rispetto al quale l'elemento specializzante è rappresentato dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale non consiste nell'ottenimento di un'erogazione, ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura. Quando soggetto attivo del reato è un cliente, la società può essere chiamata a rispondere solo se

un suo dipendente è concorso nel reato con il cliente, agendo nell'interesse o a vantaggio della società.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando all'ente erogante, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico, informazioni o dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti falsità, ovvero omettendo le informazioni dovute.

Presentano profili di rischio tutte le attività relative all'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e la gestione dei medesimi da parte della Consorzio di Bonifica d'Ugento e Li Foggi.

In particolare:

- gli artt. 640 bis c.p. e l'art. 316 ter c.p. puniscono l'uso di documenti falsi o le condotte artificiose in genere, finalizzati ad ottenere le erogazioni di cui sopra; a titolo esemplificativo, si citano le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento;
- l'art. 316 bis c.p. punisce chi, avendo ottenuto somme dalla P.A. o dalla Comunità europea finalizzate alla realizzazione di opere e per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, destini dette somme a fini diversi rispetto a quelli per cui sono state erogate; si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da un vantaggio rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Da ultimo, si consideri che il reato di indebita percezione di erogazioni rientra nel novero di illeciti contro la Pubblica Amministrazione il cui rischio di realizzazione è aumentato in circostanza della emergenza sanitaria da Covid-19.

Concussione (Art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. La condotta di induzione, precedentemente prevista dalla norma, è confluita nella diversa previsione del reato di cui all'art. 319 quater, induzione indebita a dare o promettere utilità. Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato plurisoggettivo (bilaterale), in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso; tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato. Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la pubblica amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentazione di tale ruolo con lo scopo di costringere taluno alla dazione alla promessa di prestazioni non dovute. L'interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità. La costrizione deve essere realizzata con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

(L'articolo in questione è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019). *“Il Pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”*.

Il c.p. prevede varie forme di corruzione:

- propria o impropria, a seconda che l'accordo corruttivo abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio o un atto conforme ai doveri d'ufficio (la corruzione impropria è punita meno gravemente della propria);
- attiva o passiva, a seconda che si consideri la condotta del pubblico ufficiale (passiva) o quella del privato (attiva).

Al riguardo si precisa che, nel caso di corruzione antecedente, il reato sussiste per il solo fatto che una somma di denaro o altra utilità sia stata data o anche semplicemente promessa al pubblico ufficiale, senza bisogno del compimento dell'atto (quest'ultimo costituisce solo il fine a cui deve tendere la promessa o la dazione).

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della pubblica amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.

In conclusione, può affermarsi che i fenomeni criminosi esaminati sono accomunati da un elemento, la prestazione indebita erogata al p.u. e legata alla funzione da questi svolta.

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento al diverso ruolo che la prestazione assume: infatti, nella corruzione la prestazione assume la forma della retribuzione “che delinea una situazione tale da qualificare il rapporto come paritario”. La lesione (o la messa in pericolo) dei beni buon andamento e imparzialità della P.A. è la conseguenza del consapevole e volontario accordo criminoso. Nella concussione invece, la prestazione dipende dalla condotta coattiva: la costrizione, seppur blanda o mascherata, è pur sempre idonea ad indirizzare la volontà del soggetto passivo.

L'art. 318 c.p. disciplina la cosiddetta “*corruzione impropria*”, che si caratterizza per il fatto che l'accordo si riferisce proprio all'esercizio conforme della funzione e dei poteri; nella previgente disciplina si prevedeva infatti l'atto conforme ai doveri.

La corruzione è un reato necessariamente bilaterale, nel senso che, per la sua sussistenza, deve esservi una condotta sia da parte del pubblico funzionario, che accetta la dazione o la promessa dell'utilità, che da parte del privato, che dà o promette il denaro o l'utilità.

In linea generale, salvo alcune eccezioni, il c.p. punisce sia il pubblico funzionario sia il privato.

Inoltre, si sottolinea che l'oggetto della promessa o della dazione può consistere sia in una somma di denaro corrisposta al pubblico funzionario, anche indirettamente o per interposta persona, sia in una qualsiasi utilità, anche di carattere non patrimoniale, a favore del pubblico funzionario o di soggetti a lui collegati (si pensi, ad esempio, all'attribuzione di una consulenza fittizia ad un familiare del pubblico funzionario, o all'assunzione del familiare stesso).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

(L'articolo in questione è stato sostituito dall'art. 1, comma 75, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art.3, comma 1, L. 27 Maggio 2015, n. 69).

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

La fattispecie di “corruzione propria” è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale o da incarico di pubblico servizio (art. 320 c.p.), prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti. Si consideri che il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio rientra nel novero di illeciti contro la Pubblica Amministrazioni il cui rischio di realizzazione è aumentato in circostanza della emergenza sanitaria da Covid-19.

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

(L'articolo in questione è stato così sostituito dall'art. 1, comma, lettera G della L. 27 Maggio 2015, n. 69)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)

(L'articolo in questione è stato inserito dall'art. 1, comma 75, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e così sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Il delitto di concussione e quello di induzione indebita si differenziano in base alla presenza o meno di una minaccia, intesa come prospettazione di un male futuro ed ingiusto, caratterizzante la condotta costrittiva e, al contrario, sconosciuta a quella induttiva, e sono accomunati dagli elementi costitutivi impliciti del danno ingiusto e del vantaggio indebito. La costrizione si risolve in un'etero-determinazione dell'altrui volontà realizzata per il tramite della condotta abusiva, mediante minaccia, mentre la condotta induttiva si estrinseca in atteggiamenti di persuasione, suggestione, allusione, silenzio e inganno, eventualmente combinati tra loro, senza mai sconfinare nella minaccia

implicita di un danno antigiuridico.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

È punito il soggetto privato che: dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio affinché egli eserciti le sue funzioni o i suoi doveri (art. 318, comma 1, c.p.) o un atto contrario ai doveri d’ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell’atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) o commetta i fatti di cui agli articoli 318 e 319 per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (art. 319 ter c.p.).

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l’ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell’ufficio o un atto contrario ai doveri d’ufficio. Nell’istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Lo scopo perseguito dal Legislatore mediante l'introduzione dell'art. 322 bis è stato quello di contrastare il fenomeno della corruzione anche livello europeo e internazionale, posto che detto fenomeno potrebbe non solo pervadere nuovi ambiti territoriali con i suoi effetti nocivi e criminosi, ma anche distorcere la concorrenza ed alterare l'equilibrio dei mercati finanziari a livello globale. Conseguentemente, l'art. 322 bis c.p. amplia il novero dei soggetti per cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma del codice penale, estendendoli anche alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”. La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle sue funzioni, violi norme di legge o non si astenga in presenza di un interesse proprio o di un prossimo

congiunto o negli altri casi prescritti ed intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o svantaggio patrimoniale.

L'emergenza pandemica da Covid – 19 ha fatto sorgere la necessità di un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all'economia verde e all'attività di impresa. Il D.L. Semplificazioni n. 76/2020, del 16 luglio 2020, è così intervenuto in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, semplificazioni procedurali e responsabilità, misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale, semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. Il D.L. Semplificazioni riscrive la responsabilità penale del Pubblico Ufficiale, essenzialmente attraverso tre modifiche:

- 1) è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute in regolamenti: l'abuso potrà infatti essere integrato solo dalla violazione di *“regole di condotta...previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”*, cioè da fonti primarie;
- 2) ha precisato che rileva la sola inosservanza di regole di condotta *“specifiche”* ed *“espressamente previste”* dalle citate fonti primarie;
- 3) ha precisato che rilevano solo regole di condotta *“dalle quali non residuino margini di discrezionalità”*: si attribuisce, quindi, rilevanza penale alle regole che non implicano l'esercizio di un potere discrezionale da parte del pubblico ufficiale e in tal senso viene esclusa la violazione di una specifica regola di condotta caratterizzata da margini di discrezionalità ai fini della consumazione un abuso d'ufficio.

Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

L'art. 356 c.p. è un reato proprio, che può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Il bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche la certezza che la medesima non inceppi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato. Il reato di frode nelle pubbliche

forniture sembra ravvisabile soprattutto nella fase esecutiva del contratto. La frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifici o raggiri, ben potendo la medesima sostanzarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocimento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico [...].”

Il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico si configura allorché, inducendo fraudolentemente in errore taluno attraverso artifici o raggiri, si procuri a sé stessi o ad altri un ingiusto profitto con danno per lo Stato o altro ente pubblico. Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, come, ad esempio, in caso di trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto ovvero, più in generale, di invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per l'Associazione; ovvero ancora alterando la documentazione trasmessa agli uffici della

P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abitazioni, ecc..

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

La fattispecie si configura se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre in caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)

(Comma 4 così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, a decorrere dal 9 maggio 2018)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto è

commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7'.

Il reato di frode informatica punibile, richiamato nel D. Lgs. n. 231/2001, è quello commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico e si configura allorché il danno nei confronti dello Stato venga arrecato per mezzo dell'alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero attraverso l'intervento abusivo sui dati. L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

3. Le sanzioni previste in relazione agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01 a carico del Consorzio qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo 2 da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)	Fino a 500 quote	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)		
Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356)	Da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità, ovvero il danno derivato è di particolare gravità	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c.2, n. 1 c.p.)		
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)		
		Divieto di pubblicizzare beni e servizi

<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (Art. 322, co. 1 e 3 c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</p> <p>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) Peculato (Art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Fino a 200 quote</p> <p>(tali pene si applicano all'ente anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)</p>	
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter co. 1 c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 co. 2 e 4 c.p.)</p>	<p>Da 200 a 600 quote</p> <p>(tali pene si applicano all'ente anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano tutte le seguenti sanzioni interdittive previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>Concussione (Art. 317 c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) aggravata ex art. 319 bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter co. 2 c.p.) se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p>	<p>Da 300 a 800 quote</p> <p>(tali pene si applicano all'ente anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)</p>	<p>Per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), si applicano tutte le seguenti sanzioni interdittive previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	---

4. Le aree ed i processi a rischio

L'analisi delle attività del Consorzio ha consentito di individuare le aree di attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01. Occorre distinguere le attività in cui i soggetti del Consorzio, in quanto pubblici ufficiali, potranno essere i soggetti "corrotti", dalle attività in cui soggetti del Consorzio potrebbero essere i "corruttori" (corruzione attiva nel primo caso e corruzione passiva nel secondo). Nell'ambito dell'attività svolta dal Consorzio, le cd. attività sensibili o a rischio, identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, risultano essere le seguenti, con le relative indicazioni dei servizi interessati:

- 1) Protocollo generale di comportamento nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
- 2) Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi o lavori.
- 3) Richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla PA.
- 4) Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza sui contratti e l'Osservatorio Regionale degli Appalti.
- 5) Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni.
- 6) Selezione del personale.
- 7) Pagamenti nei confronti di Autorità pubbliche (INPS, INAIL ecc.).
- 8) Gestione della cassa.
- 9) Gestione dei doni, omaggi e liberalità.
- 10) Ufficio catasto e tributi e rapporti con il contribuente.
- 11) Rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri.

5. Protocolli generali

5.1 Premessa

In occasione di attività che prevedono un rapporto diretto o indiretto con i funzionari della Pubblica Amministrazione e con i privati, dovranno essere definite delle linee guida di comportamento che il personale del Consorzio dovrà osservare, al fine di impedire la commissione dei reati di peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater), corruzione (artt. 318, 319, 319 bis 319 ter, 320, 321, 322 e 322 bis c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Il protocollo di comportamento dovrà essere applicato a tutte le attività sopra elencate che rappresentano – a titolo esemplificativo, ma non esaustivo – le principali occasioni di rapporti con le PA e con i privati, ed in generale a tutte le attività attuate dal personale del Consorzio che prevedono rapporti diretti o indiretti con la PA e con privati che devono essere improntate al rigoroso rispetto della legalità e dei principi etici adottati dal Consorzio.

5.2 Protocolli generali

I Dirigenti e i Responsabili degli Uffici svolgono attività istituzionali che implicano dei contatti con la PA e i privati dovranno:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare in occasione di contatti formali o informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza del D.lgs. 231/01 e consapevolezza delle situazioni a rischio reato;
- prevedere adeguati processi di tracciabilità dei flussi informativi verso la PA;
- stabilire procedure nei rapporti con i privati.

Nel caso d'incarico a soggetti esterni con delega ad operare in rappresentanza del Consorzio, detto incarico deve essere conferito per iscritto e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dal Consorzio. Nella fattispecie, si ritiene opportuno individuare protocolli

generali che vietino taluni comportamenti.

Nei rapporti con i rappresentanti della PA e con i privati, al personale ed agli organi di indirizzo politico amministrativo del Consorzio sarà fatto assoluto divieto di:

- promettere o fare erogazioni in denaro o altre utilità per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere “soluzioni privilegiate”;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla promozione dell’immagine e dell’attività del Consorzio;
- favorire nei processi d’acquisto fornitori o sub-fornitori indicati dai rappresentanti della PA o privati.

I divieti sopra rappresentati si intendono estesi anche ai rapporti con i rappresentanti della PA attraverso terzi fiduciari.

Infine, nei confronti della PA è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- omettere informazioni dovute;
- destinare contributi/ sovvenzioni/ finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della PA per ottenere e/ o modificare informazioni a vantaggio del Consorzio;
- abusare della posizione di utilizzatore dei sistemi informativi della PA al fine di ottenere e/ o modificare informazioni a vantaggio del Consorzio.

6. Protocolli specifici in relazione ai singoli reati

6.1 Gestione dei contratti d'appalto di forniture, servizi, lavori

Il Consorzio di Bonifica, con riguardo agli appalti relativi a lavori, servizi e forniture che devono essere acquisiti in economia, già opera in conformità ai dettami normativi vigenti. A tale scopo, si procede mediante l’Ufficio di Staff – Settore Gare / Contratti – Trasparenza – Anticorruzione – Qualità.

In conformità ai regolamenti consortili ed al POV, l’ufficio gare per gli affidamenti e gli appalti opererà con i criteri stabiliti dai protocolli di certificazione UNI EN ISO 9001.

Nelle procedure di affidamento, dando atto dell’impossibilità di applicare il criterio della rotazione dei Dirigenti e Quadri, vigerà quello della partecipazione e del controllo.

Il Dirigente di Staff effettuerà, almeno una volta all’anno, un controllo sulle procedure, dandone riscontro all’ODV utilizzando il Mod. 1 allegato.

6.2 Richiesta di autorizzazioni, concessioni, approvazioni alla P.A.

Il Direttore Generale, i Dirigenti, i Responsabili degli Uffici e, in generale, tutti i dipendenti consortili, nella gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, devono aver cura di:

- non instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l’esito del rapporto;
- non effettuare offerte di denaro, beni o altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, anche per interposta persona;
- rifiutare l’offerta o l’accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o forma di cortesia al fine di ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica

Amministrazione;

- prevenire l'insorgenza e gli effetti, diretti o indiretti, di situazioni di conflitti di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, dei quali siano portatori i soggetti che agiscono in nome o per conto dell'ente;
- evitare atti di corruzione attraverso pagamenti illeciti fatti direttamente da soggetti apicali o da suoi dipendenti, ovvero effettuati tramite persone che agiscono per conto di esse;
- evitare che, in occasione di una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato del Consorzio influenzi impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione.

Le stesse regole devono essere applicate nei rapporti tra il Consorzio e il privato.

Nelle procedure di interrelazione con la P.A. e con i contraenti (anche possibili) con il Consorzio, vigerà il seguente protocollo:

- il dipendente che deve incontrare, a qualunque titolo, soggetti della P.A., deve avere preventivamente notiziato il Funzionario di riferimento, se è un Funzionario il suo Dirigente, se è un Dirigente il D.G. o in sua assenza un altro Dirigente;
- il dipendente che deve incontrare, a qualunque titolo, soggetti contraenti con il Consorzio, deve avere preventivamente notiziato il Funzionario di riferimento, se è un Funzionario il suo Dirigente, se è un Dirigente il D.G. o in sua assenza un altro Dirigente;
- ogni qualsivoglia atto gestionale con un soggetto della P.A. o con un contraente sarà sempre condiviso da un superiore;
- ogni qualsivoglia atto gestionale con un soggetto della P.A. o con un contraente che comporti l'emissione all'esterno di un atto sarà sempre condiviso da un Dirigente;
- il funzionario preposto controlla sempre gli atti che devono essere inviati a soggetti esterni. La descritta procedura dovrà essere formalizzata utilizzando il modello 2 allegato.

6.3 Gestione dei rapporti con l'autorità di vigilanza sui contratti e l'osservatorio regionale degli appalti

In questo caso, come in altri, il criterio della "partecipazione" rappresenta il sistema più adeguato per assumere le adeguate garanzie.

Dalla fase della ricezione a quella di risposta, l'attività è sovrintesa da un Dirigente. Le procedure di interfaccia con ANAC saranno effettuate dal RUP e dall'Ufficio di Staff – Settore Gare / Contratti – Trasparenza – Anticorruzione – Qualità.

6.4 Richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni

Il Settore Ragioneria e Contabilità:

- predispone la bozza del bilancio preventivo dell'esercizio in collaborazione con il dirigente preposto.
- predispone la bozza del bilancio consuntivo in collaborazione con il dirigente preposto;
- controlla e verifica l'acquisizione di contributi finanziari collaborando con il dirigente preposto;
- procede - nel caso con i Responsabili tecnici - alla stesura dei piani costi/ricavi;
- controlla l'aderenza delle cifre erogate alla corrispondenza della fonte di finanziamento.

Il Commissario:

- delibera i programmi triennali di attività;
- delibera i piani economici e finanziari e le loro variazioni;
- delibera l'assunzione di finanziamenti.

Per le procedure di cui sopra si prescrivono le seguenti omologhe di controllo:

- compilazione del mandato di pagamento riportante tutti i dati, compresi quelli relativi al capitolo di spesa;
- sottoscrizione del mandato da parte del Dirigente preposto, vistato dal Capo Ufficio e dall'estensore dello stesso;
- indicazione, nelle delibere di approvazione dei progetti da parte del Commissario, della fonte di finanziamento dell'intervento, esattamente come per le determine a contrarre.

6.5 Selezione del personale

Il Direttore Generale, quale titolare della gestione del personale, propone al Commissario l'integrazione della dotazione organica del personale (POV), nell'ambito delle procedure stabilite, fermo restando quanto riportato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti e per i dirigenti. Il Direttore Generale deve aver cura di :

- adottare criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità, per qualsiasi decisione inerente i rapporti con il personale, offrendo a tutti i lavoratori le medesime opportunità e un trattamento equo in applicazione delle norme in materia contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro;
- appurare che le candidature e la selezione del personale siano effettuate in base alle esigenze aziendali in corrispondenza dei profili professionali ricercati;
- favorire la crescita e lo sviluppo del personale, nel rispetto del principio delle pari opportunità, al fine della valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura, delle competenze e delle capacità di ognuno;
- tenere in considerazione nelle politiche di valutazione ed incentivazione del personale, oltre il corretto svolgimento del lavoro, elementi quali la professionalità, l'impegno, la correttezza, la disponibilità e l'intraprendenza di ogni dipendente e collaboratore.

Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di indire un concorso pubblico, laddove i detentori del potere esecutivo – in particolare il DG – lo ritengano opportuno, nonché le prerogative delle rappresentanze sindacali e il principio stabilito nei C.C.N.L. di cercare di privilegiare le risorse interne.

6.6 Pagamenti in ingresso ed in uscita nei confronti di autorità pubbliche

Vi sono alcuni pagamenti che devono essere effettuati e/o ricevuti dalla P.A., la quale può anche effettuare ispezioni in materia. Si stabiliscono i seguenti protocolli:

- il soggetto incaricato dal Consorzio di gestire tali eventuali controlli è il Responsabile del Settore Ragioneria e Contabilità.
- ove l'Ente fosse soggetto a qualunque tipo di controllo in materia, il Responsabile preposto agirà di concerto con il DG, il quale potrà fare assistere personale del Servizio Segreteria.
- il Responsabile del Settore Ragioneria e Contabilità invia il verbale dell'ispezione redatto dal Pubblico Funzionario al Direttore Generale ed all'Organismo di Vigilanza (OdV).

La descritta procedura dovrà essere formalizzata utilizzando i modelli 2 – 3 – 4 allegati.

6.7 Gestione della cassa

L'Economo non deve mai tenere in cassa una somma superiore a quella prevista dalla Delibera Commissariale n. 100 del 29/04/2016 (pari ad euro 4.900,00 per trimestre).

L'Economo può provvedere al pagamento in contanti entro il limite di euro 999,00 per documento di spesa con l'autorizzazione del DG (e secondo quanto previsto dal nuovo regolamento di contabilità appreso con delibera Commisariale n. 89 del 29/03/2022

- delle spese d'ufficio, postali, telegrafiche, telefoniche, ecc.;
- delle spese per stampati, fotocopie, materiale di cancelleria, ecc.;
- delle spese per libri, giornali, bollettini, pubblicazioni in genere, ecc.;
- delle spese contrattuali, come pure delle registrazioni fiscali e di sentenza, dei diritti di autenticazione documenti, delle spese per domande tavolati, dei diritti catastali, di acquisto di carta bollata, marche da bollo, ecc.;
- delle spese per la pubblicazione mediante stampa di bandi di gara, di avvisi, annunci e comunicazioni varie;
- delle spese per la luce, acqua e gas, come pure per i materiali di pulizia;
- delle spese urgenti d'ufficio di qualsiasi natura;
- delle spese di viaggio, di pernottamento, ecc. dei dipendenti del Consorzio, laddove previste.

L'Economo provvede anche ad anticipare ai componenti gli organi consortili ed al personale consortile, su autorizzazione del Direttore del Consorzio, le spese di viaggio e simili nel caso di missioni, nella misura massima dell'importo complessivo prevedibile.

Tale anticipazione sarà successivamente recuperata o conguagliata all'atto della verifica della rendicontazione di spesa.

6.8 Gestione dei doni, omaggi e liberalità

La gestione dei doni, omaggi e liberalità è regolamentata dal codice etico all'art. 6, che è parte integrante il Modello Organizzativo e di gestione ed al quale si rimanda.

6.9 Gestione del front office con il pubblico, ufficio catasto, ufficio rapporti con il contribuente

Il Consorzio svolge attività di front-office con i consorziati, per rettifiche e/o modifiche catastali a seguito di variazioni dello stato di beni, proprietà, o altri elementi relativi al censimento dei contribuenti.

Il Consorzio svolge attività di rilascio di nulla-osta, autorizzazione e concessione per lavori da eseguirsi nell'ambito di sua competenza.

I processi di interfaccia back-office prevedono la collaborazione di più soggetti:

- l'operatore dell'ufficio che istruisce la pratica;
- il collaboratore che svolge le verifiche in esterno;
- il funzionario che sovrintende all'attività;
- il DG che firma l'atto in esterno, sulla base del parere del funzionario vistato dal dirigente.

Per la corretta gestione di queste procedure si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

- il singolo operatore si interfaccia sempre con il funzionario preposto.
- in front office è fatto divieto di divulgare informazioni che non siano strettamente aderenti con le motivazioni del contatto tra il contribuente con il Consorzio;
- l'ufficio protocollo, stante la mole e la natura della documentazione che vi transita, deve garantire, attraverso un impegno costante e continuo, la massima riservatezza delle informazioni e la tutela dei dati. Tale impegno è richiesto agli operatori del Protocollo ed a Tutto il personale interno.
- In modo particolare:
- non è possibile sostare all'interno dell'ufficio protocollo se non per il tempo necessario per il

- disbrigo degli adempimenti;
- non è possibile leggere e/o consultare documenti posti sulle scrivanie degli operatori del Protocollo se non direttamente interessati dagli stessi;

Deve essere mantenuto aggiornato il regolamento degli uffici e dei servizi nell'alveo della legge 241/90.

MODULI:

MOD. 1 – REPORT MONITORAGGIO PROCEDURE DI GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO, FORNITURE E SERVIZI

Data	
N. procedure controllate e tipologia	
Riferimenti	
Anomalie riscontrate	

Visto quanto sopra, il DG ritiene di segnalare all'ODV e/o al RPCT che l'attività del RUG e/o del RUP sia conforme / non conforme alle norme di legge e/o ai principi del Codice Etico.

Motivazione:

Firma

MOD. 2 - MODULO DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE DURANTE GLI INCONTRI CON I
FUNZIONARI PUBBLICI

Data/ora	Argomento	Funzionario consortile	Funzionario Pubblico

Data, Firma

Funzionario consortile

Funzionario Pubblico

Si prega di compilare il presente modulo in modo corretto, completo e veritiero.